

Indice

	<u>pag.</u>
Titolo I – PRINCIPI	
Art. 1 - Profili istituzionali.	4
Art. 2 - Valori etici e culturali.	4
Art. 3 - Competenze del Sindaco.	4
Art. 4 - Tutela degli animali.	4
Titolo II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	
Art. 5 - Definizioni.	5
Art. 6 - Ambito di applicazione.	5
Art. 7 - Esclusioni.	5
Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 8 - Modalità di detenzione e custodia di animali.	5
Art. 9 - Divieti generali.	6
Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.	6
Art. 11 - Abbandono e rilascio di animali.	7
Art. 12 - Avvelenamento di animali.	7
Art. 13 - Accesso di animali sui servizi di trasporto pubblico.	7
Art. 14 - Esposizione e vendita di animali.	7
Art. 15 - Mostre, spettacoli e intrattenimento con l'utilizzo di animali.	8
Art. 16 - Pet-therapy (attività curative umane con impiego di animali) e attività educativa presso le scuole.	10
Art. 17 - Inumazione di animali.	10
Titolo IV – CANI	
Art. 18 - Anagrafe canina.	10
Art. 19 - Attività motoria.	10
Art. 20 - Divieto di detenzione a catena.	11
Art. 21 - Altri divieti.	11
Art. 22 - Dimensione dei recinti.	11
Art. 23 - Accesso a giardini, parchi, aree pubbliche e aree destinate ai cani: diritti e obblighi.	11
Art. 24 - Accesso negli esercizi pubblici.	12
Titolo V – GATTI	
Art. 25 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.	12
Art. 26 - Tutela delle colonie feline.	12
Art. 27 - Attività di cura delle colonie feline.	12
Art. 28 - Cantieri.	13
Titolo VI – EQUIDI	
Art. 29 - Anagrafe equina.	13
Art. 30 - Modalità di detenzione e ricoveri degli equini.	14
Art. 31 - Svolgimento di gare di equidi.	14

Titolo VII – VOLATILI – ANIMALI ACQUATICI ED ESOTICI	<u>pag.</u>
Art. 32 - Modalità di detenzione di volatili.	15
Art. 33 - Dimensione delle gabbie.	15
Art. 34 - Columba Livia varietà domestica.	16
Art. 35 - Protezione dei nidi.	16
Art. 36 - Detenzione di animali acquatici.	16
Art. 37 - Tutela degli animali esotici.	16
Titolo VIII – LAGOMORFI, MUSTELIDI E PICCOLI RODITORI	
Art. 38 - Modalità di detenzione e misura delle gabbie.	17
Titolo IX - CANILI – GATTILI E RANDAGISMO	
Art. 39 - Accesso struttura canile/gattile.	18
Art. 40 - Adozione animali.	18
Titolo X - ULTERIORI PRESCRIZIONI	
Art. 41 - Divieto di vivisezione e sperimentazione.	18
Titolo XI – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 42 - Sanzioni.	18
Art. 43 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni.	18
Art. 44 - Vigilanza.	19
Art. 45 - Collaborazione con Associazioni.	19
Art. 46 - Disposizione finale.	19
Art. 47 - Entrata in vigore.	19
<u>Appendice</u>	
• Leggi citate	20
• DM 05/05/2006 – Art. 2 - comma 1, lettera b)	20
• D.P.R. 30 aprile 1996 – n. 317 - Art. 2	20

Titolo I - PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

Il Comune di Rescaldina, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi e dal proprio Statuto:

- a) promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
- b) riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;
- c) individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli;
- d) promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.

La verifica della sussistenza delle condizioni di tutela e di benessere degli animali previste dal presente Regolamento saranno espletate da personale del Distretto Veterinario competente e dalla Polizia Locale.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Rescaldina, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune di Rescaldina promuove e sostiene iniziative e intenti rivolti alla conoscenza e conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti ⁽¹⁾, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero o che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune di Rescaldina riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune di Rescaldina nel rispetto delle leggi vigenti ⁽²⁾, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
3. Il Comune di Rescaldina si adopera a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione ⁽³⁾ (cani e gatti) e a tutte le specie domestiche e selvatiche, tenute sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti ⁽⁴⁾, in virtù della normativa nazionale e regionale, quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 6 - Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale.

Quando non espressamente previsto, le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutte le specie animali.

Art. 7 - Esclusioni

Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:

- a) alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- b) le attività di disinfestazione e derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico-sanitaria e di tutela dell'incolumità pubblica a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Modalità di detenzione e custodia di animali

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, dovranno accudirli e alimentarli secondo le naturali caratteristiche della specie e della razza alla quale appartengono.
2. Gli animali di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, in aggiunta ai controlli di prevenzione delle malattie infettive, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, in particolar modo è tenuto a:
 - a) fornire all'animale cibo e acqua in quantità e qualità sufficienti e con tempistica adeguata;
 - b) assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - e) adottare modalità idonee affinché non disturbino la quiete pubblica;
 - f) adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni.

Art. 9 - Divieti generali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato tenere animali in spazi angusti (per esempio piccoli balconi), e/o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
4. È vietato detenere animali in gabbia salvo nei casi di trasporto e di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali, ad eccezione di uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono essere pericolosi
5. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica ed in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
6. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
7. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente e, in particolare, a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
8. Sono vietati gli atti di amputazione del corpo degli animali, quali taglio della coda, onisectomia ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti, operazioni di recisione delle corde vocali, salvo i casi, certificati dal medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o curare malattie.
9. È vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
10. È vietato trasportare o detenere animali su un autoveicolo, per qualsiasi periodo di tempo, isolati dall'abitacolo dei passeggeri, fatte salve le modalità previste dalle norme del Codice della Strada.
11. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. È vietato nei mesi primaverili ed estivi tenere animali in autoveicoli in sosta. Durante gli altri mesi è vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria.
13. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione.
14. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
15. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
16. È vietato l'uso e il commercio di trappole mutilanti.
17. È vietato su tutto il territorio comunale esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, cuccioli di età inferiore ai 6 mesi, animali sofferenti per le condizioni ambientali cui sono esposti, o comunque tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà.
18. È vietato su tutto il territorio comunale offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie.
19. È vietata su tutto il territorio comunale la macellazione a domicilio per uso privato ad eccezione dei volatili da cortile e conigli. In quest'ultimo caso l'operazione dovrà essere condotta in modo tale da risparmiare agli animali dolori e sofferenze evitabili, sempre ai sensi delle leggi vigenti ⁽⁵⁾.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca.
2. La detenzione temporanea per caso fortuito di fauna selvatica va immediatamente

segnalata alla Polizia Locale.

3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione all'Amministrazione per i controlli che escludano danni agli animali.
4. È altresì tutelata la cosiddetta "piccola fauna" come da L.R. 31 marzo 2008 n. 10 e s.m.

Art. 11 - Abbandono e rilascio di animali

1. È vietato abbandonare o rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, nonché uova o forme larvali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona come da L.R. 31 marzo 2008 n. 10 e s.m.
3. I cittadini che rinvencono animali vaganti, feriti o in stato di difficoltà, devono segnalare tempestivamente l'evento alla Polizia Locale.

Art. 12 - Avvelenamento di animali

1. È vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o esche appetibili in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, liberi professionisti o operanti all'interno del Distretto Veterinario competente, sono tenuti a segnalare alla Polizia Locale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza accaduti nel territorio comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati, se possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo dovrà segnalare alla Polizia Locale indicando ove possibile i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 13 - Accesso di animali sui servizi di trasporto pubblico

1. È consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Rescaldina, nei limiti di quanto previsto dal regolamento redatto dall'Azienda incaricata del servizio.
2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura e utilizzare per i cani il guinzaglio e la museruola, con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap, per i gatti il trasportino.
3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Art. 14 - Esposizione e vendita di animali

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite nell'art. 9 del presente Regolamento.
2. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, all'ingrosso ed al dettaglio, di esporre al pubblico

animali in gabbie, recinti o vetrine al di fuori delle seguenti fasce orarie:

- periodo invernale: mattina dalle ore 10 alle ore 12 - pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18
 - periodo estivo: mattina dalle ore 9 alle ore 11 - pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19
- trascorso il periodo di esposizione l'esercizio deve disporre di adeguati spazi per il benessere dell'animale.

3. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di acqua e cibo.
4. Per quanto riguarda i volatili, gli animali acquatici, esotici e roditori, gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni delle gabbie e degli acquari ed alla detenzione degli stessi come indicato negli articoli 32, 33, 36, 37 e 38 del presente Regolamento.
5. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, oltre ad osservare quanto definito nei commi precedenti, dovranno indicare contestualmente alla domanda di permesso, l'orario di esposizione degli animali posti in vendita, orario che non potrà superare le quattro ore giornaliere.

Art. 15 - Mostre viaggianti, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

Mostre viaggianti con l'utilizzo di animali

1. Per effettuare un'esposizione o manifestazione con animali è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione alla Polizia Locale almeno 90 giorni prima della data fissata per l'apertura.
2. Alla domanda di richiesta d'autorizzazione dovranno essere allegati:
 - dettagliata relazione tecnico-descrittiva che preveda l'elenco degli animali con indicazione della specie e della razza e relativa registrazione a norma di legge;
 - l'impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni del presente Regolamento;
 - copia dell'autorizzazione ad esercitare attività di mostra viaggiante rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dello Spettacolo in base alla Legge 337/68.
 - Prospetto assicurativo.
3. L'intera documentazione verrà trasmessa al Distretto Veterinario competente, la quale prenderà in esame gli atti per il relativo Nulla Osta Sanitario indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco.
4. Qualora venga richiesta la concessione di uno spazio pubblico, il richiedente è tenuto a versare tramite bonifico bancario, da effettuarsi almeno 15 giorni prima dello stazionamento, un deposito cauzionale di € 2.000,00 forfettario, a titolo di copertura di eventuali danni, inclusi imbrattamenti e sversamenti, provocati all'area oggetto di concessione.
5. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantirne il benessere ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta. Ogni animale dovrà disporre di idoneo rifugio o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali uccelli, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
6. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.
7. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.
8. È vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraeccitamento e stress degli animali esposti.
9. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.) poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.

10. È vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. È necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori.
11. È fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico e realizzati a cura dell'organizzatore della mostra.
12. Oltre al controllo sanitario effettuato dal personale del Distretto Veterinario competente, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.
13. Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia.
14. È vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà non iscritti a catalogo.

Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. È tassativamente vietato su tutto il territorio comunale il trasporto e lo stazionamento di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche (come indicate dalla Convenzione CITES) i quali non siano trasportati e detenuti nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie, in particolare con riferimento al pieno rispetto degli spazi necessari al loro movimento e alla presenza degli arricchimenti ambientali a sostegno del loro benessere, adottando le linee guida stabilite dalla Convenzione CITES.
2. Per qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali è necessario richiedere l'autorizzazione alla Polizia Locale almeno 180 giorni prima.
3. Alla domanda di richiesta di autorizzazione dovranno essere allegati:
 - dettagliata relazione tecnico-descrittiva che preveda l'elenco degli animali con indicazione della specie, della razza e relativa registrazione a norma di legge;
 - l'impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni del presente Regolamento;
 - copia dell'autorizzazione ad esercitare attività di spettacolo viaggiante/circo equestre rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dello Spettacolo in base alla Legge 337/68;
 - prospetto assicurativo;
 - piano di emergenza dettagliato per garantire l'incolumità dei cittadini, delle strutture e del territorio.
4. L'intera documentazione verrà trasmessa al Distretto Veterinario competente, la quale prenderà in esame gli atti per il relativo Nulla Osta Sanitario indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco.
5. Qualora venga richiesta la concessione di uno spazio pubblico, il richiedente è tenuto a versare tramite bonifico bancario, da effettuarsi almeno 15 giorni prima dello stazionamento, un deposito cauzionale di € 10.000,00 forfettario, a titolo di copertura di eventuali danni, inclusi imbrattamenti e sversamenti, provocati all'area oggetto di concessione.
6. All'arrivo nel Comune di Rescaldina e prima del primo spettacolo, il personale del Distretto Veterinario competente effettuerà un sopralluogo al fine di verificare la compatibilità della detenzione con le normative e i principi in tema di benessere animale.
7. L'amministrazione potrà richiedere anche più volte durante la permanenza delle strutture circensi al Distretto Veterinario competente di verificare le condizioni di detenzione e di sicurezza degli animali. Animali selvatici detenuti in condizioni non soddisfacenti sono inoltre considerati un pericolo per la cittadinanza.
8. In caso di inadempimento delle norme di cui al precedente comma, il proprietario verrà ritenuto l'unico responsabile ai fini legali e l'amministrazione comunale si considererà parte lesa e potrà costituirsi parte civile.

Art. 16 - Pet-therapy – Attività curative umane con impiego di animali in casa di riposo (RSA), struttura sanitaria (CDD) e attività educativa presso le scuole

1. Il Comune di Rescaldina riconosce validità alle forme di cure che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie, quali ad esempio la depressione negli anziani e incoraggia sul territorio, collaborando con associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza, nonché l'attività educativa presso le scuole.
2. A condurre le attività di Pet-teraphy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio allo scopo; tutti gli animali impiegati nelle attività devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, l'idoneità al tipo di attività (socievolezza, docilità) nonché l'attitudine a partecipare a tali programmi.
3. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività e terapie assistite dagli animali, è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici. Nessun animale deve essere impiegato in prestazioni che comportino fatiche, stress fisici o psichici, dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
4. Il personale addetto alla pet-therapy dovrà avere la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

Art. 17 - Inumazione di animali

Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati è consentito al proprietario il sotterramento di piccoli animali da compagnia nel proprio terreno, attuando tutti gli accorgimenti per agevolare la decomposizione (ad esempio non utilizzare sacchi di plastica).

Titolo IV - CANI

Art. 18 - Anagrafe canina

1. I proprietari di cani, residenti nel Comune di Rescaldina sono tenuti ad identificare i propri animali mediante l'inserimento di apposito microchip. Il proprietario, il possessore o il detentore anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto a iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 30 giorni dalla nascita. Tale operazione può essere eseguita dai veterinari ufficiali del Distretto Veterinario competente o da veterinari liberi professionisti accreditati che procederanno ad inserire i dati anagrafici del proprietario, i dati segnaletici del cane nonché il codice del microchip nella banca dati regionale.
2. I proprietari sono tenuti a segnalare la cessione definitiva, lo smarrimento o il decesso dell'animale entro 7 giorni al Distretto Veterinario competente che procederà ad aggiornare la banca dati regionale. La segnalazione del decesso può essere effettuata anche presso i veterinari liberi professionisti accreditati.
3. È vietata la cessione, il passaggio di proprietà e la vendita di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati tramite microchip.

Art. 19 - Attività motoria

Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria, in particolare i cani tenuti in appartamento o custoditi in recinti devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

Art. 20 - Divieto di detenzione a catena

1. È vietato detenere cani legati a catena, salvo che per brevissimi periodi e per provate esigenze di sicurezza. In questi casi la lunghezza della catena dovrà essere di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di 5 metri e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. I cani detenuti in tali condizioni devono poter raggiungere adeguato riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo.
2. I dispositivi di attacco non devono provocare ferimenti e devono essere controllati con sufficiente frequenza.

Art. 21 - Altri divieti

1. È vietato l'addestramento inteso ad alterare l'aggressività di cani.
2. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività
3. È vietato effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto del cane o destinati ad altri scopi non curativi.

Art. 22 - Dimensione dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base dovrà essere, di norma, di circa 15 mq. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane per permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata e non devono esservi ristagni di liquidi, le feci devono essere raccolte quotidianamente. Il ricovero (cuccia) deve essere adeguato alla taglia del cane al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie.
2. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

Art. 23 - Accesso a giardini, parchi, aree pubbliche e aree destinate ai cani: diritti e obblighi

1. Ai cani accompagnati dai proprietari o da altro detentore a qualsiasi titolo è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, ad eccezione dei luoghi in cui ne sia fatto espresso divieto.
2. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola.
3. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
4. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati spazi protetti destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature quali recinzioni, distributori di sacchetti ecc.
5. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori affinché non creino danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.
6. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

Art. 24 - Accesso negli esercizi pubblici

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono i cani negli esercizi pubblici, potranno farlo nel caso il regolamento dell'esercizio commerciale lo permetta, usando il guinzaglio e la museruola in relazione alle caratteristiche del cane, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
2. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare del pubblico esercizio sia ammettere i cani al proprio interno sia dotarsi di adeguate soluzioni esterne, delle quali deve essere data semplice comunicazione al Sindaco, avendo cura che la soluzione esterna garantisca l'animale da pericoli.
3. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 1 del presente articolo, a tutti gli uffici comunali.

Titolo V - GATTI

Art. 25 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalle leggi vigenti, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e ne riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "gattara" o "gattaro" si intende la persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento delle colonie.

Art. 26 - Tutela delle colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Rescaldina che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto previsto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Distretto Veterinario e l'Associazione Animalista, esclusivamente per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie.
3. Il Comune di Rescaldina potrà provvedere, nel caso se ne ravvisi la necessità, ad apporre dei cartelli per identificare le aree ove vi sono le colonie feline, al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte della Polizia Locale, del Distretto Veterinario competente nonché delle Associazioni Animaliste riconosciute.
4. È vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi ovvero asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura.
5. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti di proprietà che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Art. 27 - Attività di cura delle colonie feline

1. Il Comune di Rescaldina riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare/i, si

adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline.

2. Chi intende accudire una colonia felina deve farne richiesta al Sindaco. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciato apposito consenso per il successivo inoltrare della richiesta di sterilizzazione dei soggetti al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria.
3. Al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, al gattaro/a deve essere permesso l'accesso in qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale, anche nelle aree pubbliche in concessione, compatibilmente con la destinazione d'uso della stessa area pubblica.
4. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà. In casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono e demandano alle autorità competenti le problematiche individuate, le quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.
5. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria. Devono essere costantemente presenti contenitori per l'acqua.
6. I/le gattari/e potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

Art. 28 - Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, devono prevedere prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali e darne comunicazione al Comune. A tal fine il Comune collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alla colonia interessata. Dovrà altresì essere consentita ai/alle gattari/e la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.

Titolo VI - EQUIDI

Art. 29 - Anagrafe equina

1. Ogni azienda, come definita all'art. 2, comma 1, lettera b) del DM 05/05/2006 (in appendice), in cui sia presente anche un solo equide, deve essere registrata, a cura del titolare, presso il servizio veterinario competente del territorio conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e s.m. (in appendice), entro 20 giorni dall'inizio dell'attività.
2. Chiunque detiene un equide, a qualunque titolo, è tenuto ad iscriverlo all'Anagrafe Equina.
3. Gli equidi nati dopo il 1/1/2007 o sprovvisti di qualsiasi documento di identificazione (passaporto o Libretto Sanitario) devono essere dotati di microchip e documento di identificazione.

Art. 30 - Modalità di detenzione e ricoveri degli equidi

1. Gli equini ricoverati in box devono disporre di uno spazio tale che consenta loro di muoversi, girarsi e sdraiarsi. Si stabilisce una misura minima per box di m. 3 x 3,5 x 3/h per equini non adibiti alla riproduzione, e di m. 4 x 5 x 3/h per stalloni e fattrici. Ogni box deve essere dotato di beverino per la costante erogazione di acqua e di lettiera con materiale idoneo (paglia, torba o altri materiali simili) sufficientemente spessa, asciutta e da pulire quotidianamente. Le scuderie devono essere spaziose e ben areate.
2. Agli equini che vivono all'aperto deve essere fornita una struttura coperta, chiusa su tre lati, atta a ripararli dalle avverse condizioni atmosferiche e sufficientemente ampia da contenere tutti gli animali; essi devono disporre sempre di acqua cambiata regolarmente.
3. Gli equini non devono essere esposti a sforzi o pesi eccessivi e non devono essere montati o sottoposti a fatica equini anziani, malati o fiaccati.
4. È proibito tenere gli equini in poste, costantemente legati sia in box che all'aperto, con le pastoie agli arti e tenerli esposti troppo al sole e alle intemperie tanto da metterne in pericolo lo stato di benessere. Se ricoverati in box, i cavalli devono essere condotti fuori ogni giorno e lasciati in paddock o in idonei recinti. Qualora il proprietario fosse impossibilitato in tal senso, deve delegare altra persona a farlo in vece sua, ovvero deve delegare un detentore.
5. I proprietari e/o i detentori a qualsiasi titolo di equini devono assicurare loro buone condizioni igieniche, assistenza sanitaria, un'adeguata alimentazione costituita da foraggio di buona qualità e cereali in quantità sufficiente al loro fabbisogno energetico in relazione all'attività svolta, nonché regolari interventi di mascalcia per il pareggio dell'unghia e il ricambio dei ferri da parte di personale qualificato.
6. I puledri non possono essere separati dalle madri prima del compimento del sesto mese di vita.
7. È vietato accorciare il fusto della coda, tagliare loro i peli tattili del muso e delle palpebre, sottoporli a marchiatura "a fuoco", nonché modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
8. Sono proibiti metodi di doma o di addestramento coercitivi, violenti o traumatici sia di tipo fisico che psichico nonché l'uso di pungoli o puntali; così come è vietato somministrare agli equini, o comunque favorirne l'uso, senza la prescrizione medico-veterinaria, di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sul'uso di tali farmaci o sostanze.
9. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
10. La soppressione degli equini è consentita soltanto in caso di malattia grave e incurabile, che procuri agli stessi un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente per eutanasia, in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo il quale è tenuto a comunicare per iscritto, entro 48 ore, al Distretto Veterinario competente le motivazioni che l'hanno resa necessaria.

Art. 31 - Svolgimento di gare di equidi

Il Comune di Rescaldina si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio Veterinario dell'ASL territoriale verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali.

Titolo VII - VOLATILI - ANIMALI ACQUATICI ED ESOTICI

Volatili

Art. 32 - Modalità di detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti.
3. È vietato tenere volatili legati al trespolo.
4. È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno metà della parte superiore.
5. È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di volatili da cortile. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali. I volatili di giorno devono poter pascolare e razzolare in un'area all'aperto e di notte devono disporre di un ricovero chiuso, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio.
6. È fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) strappare o tagliare le penne, amputare ali o arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento dovrà attestarne per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri.

Art. 33 - Dimensioni delle gabbie

Escludendo i bisogni specifici di coppie per la riproduzione o uccelli specifici per le caratteristiche individuali, i seguenti sono i minimi spazi necessari per un singolo esemplare.

Le misure si riferiscono allo spazio vitale, escludendo eventuali sostegni ornamentali o spazi sotto la grata del fondo.

Le misurazioni dei volatili sono da intendersi dalla punta della coda alla sommità del capo:

- Volatili fino a 20 cm – Grandezza minima gabbia: 27 dm³ (circa 30x30x30 cm)
Esempi: Fringuelli, Canarini, Cocorite, Inseparabili, alcuni piccoli Parrocchetti, ecc.
- Volatili da 21 a 30 cm – grandezza minima gabbia: 90 dm³ (circa 45x45x45 cm)
Esempi: piccoli Conuri, Pionus, Calopsitte, ecc.
- Volatili da 31 a 60 cm – grandezza minima gabbia: 160 dm³ (circa 50x65x50cm)
Esempi: Pappagalli cenerini, specie piccole di Ara e di Cacatoa, Amazzoni, Parrocchetti, ecc.
- Volatili da 61 a 90 cm – grandezza minima gabbia: 540 dm³ (circa 60x100x90)
Esempi: Ara, Cacatoa, piccoli Tucani, ecc.
- Volatili da 91 a 115 cm – grandezza minima gabbia: 1,2 m³ (circa 90x150x150)
Esempi: Ara, grandi Tucani, ecc.

Quando i volatili vengono tenuti in gruppi, le dimensioni della gabbia devono aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere al singolo uccello di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile.

Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.

Art. 34 - Columba Livia var. domestica

1. Presso gli edifici e le aree pubbliche o private, dove i colombi possono nidificare o stanziare in modo tale da creare condizioni favorevoli a una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e dei responsabili i seguenti interventi:
 - a) pulizia e disinfestazione delle superfici, necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - b) interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.
2. È espressamente vietato alimentare i colombi.
3. In caso di eccessiva proliferazione della popolazione di Columba Livia, i proprietari degli stabili potranno adottare metodi di controllo incruenti (ad esempio, somministrazione di mangime medico) per contenerne la riproduzione, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Art. 35 - Protezione dei nidi

È vietato danneggiare o distruggere nidi di qualsiasi specie durante il periodo della riproduzione che avviene in un intervallo di tempo che va da marzo ad ottobre. In caso di restauro, ristrutturazione di immobili, potatura ed abbattimento di alberi il proprietario degli stessi deve segnalare la presenza di nidi al comune.

Animali acquatici

Art. 36 - Detenzione di animali acquatici

1. Gli animali acquatici, appartenenti a specie sociali, devono essere tenuti in coppia.
2. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua e una adeguata alimentazione.
3. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
4. È vietato lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenazione ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa; detenere per qualsiasi motivo l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra il ghiaccio e/o impianto refrigerativo, ad esclusione dei molluschi.

Animali esotici

Art. 37 - Tutela degli animali esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici, la cui detenzione non sia vietata, sono tenuti a presentare denuncia di detenzione al Comune per il tramite del Distretto Veterinario competente.
3. È necessario allegare alla propria denuncia le certificazioni e gli atti che consentano l'identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi delle leggi vigenti ⁽⁶⁾.
4. La denuncia di detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro 8 giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione e dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

5. I possessori sono tenuti altresì a denunciare al Comune, entro 8 giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
6. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune su istruttoria a parere favorevole del Distretto Veterinario competente per il territorio. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda e successiva autorizzazione.
7. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi di legge ⁽⁷⁾.
8. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
9. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell'autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero.

Titolo VIII - LAGOMORFI, MUSTELIDI E PICCOLI RODITORI

Art. 38 - Modalità di detenzione e misura delle gabbie

1. Conigli.

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non devono essere chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro; non è consentito l'uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

È vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

È vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

Le gabbie devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 m², con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 m² per ogni ulteriore esemplare.

2. Furetti.

Le gabbie devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 m², con un'altezza minima di 80 cm., fino a due esemplari.

È vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e deve essere loro garantito un numero congruo di uscite giornaliere.

3. Piccoli roditori:

- per le cavie, i criceti ed altri piccoli roditori, le gabbie devono avere una base minima di 0,25 m², con un'altezza minima di 30 cm., fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 m² per ogni ulteriore coppia;

- per i cincillà, i cani della prateria e gli scoiattoli le dimensioni minime delle gabbie devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 m³, con una dimensione di base minima di 0,25 m².

Titolo IX - CANILI, GATTILI E RANDAGISMO

Art. 39 - Accesso struttura canile/gattile

Il canile/gattile convenzionato con il Comune, deve rispettare oltre che le norme di cui al presente regolamento e dalla normativa, le condizioni previste nell'atto convenzionale, e garantire al personale incaricato dal Comune ed alle forze dell'ordine, il libero accesso alla struttura finalizzato a controlli periodici relativi oltre che allo stato di salute degli animali custoditi ed al rispetto della vigente normativa, anche il rispetto dei patti col Comune. A tal fine gli incaricati avranno diritto di effettuare rilievi fotografici ritraenti i luoghi e gli animali.

Art. 40 - Adozione animali

1. Qualsiasi struttura convenzionata con il Comune che ospiti cani e gatti ex randagi dovrà facilitarne il più possibile l'adozione da parte di privati, pubblicizzando la presenza di animali abbandonati e prevedendo orari tali da permettere le visite dei cittadini.
2. Al medesimo scopo l'amministrazione comunale potrà pubblicizzare con i mezzi ritenuti più idonei le disponibilità presso i canili o le altre strutture convenzionate.

Titolo X - ULTERIORI PRESCRIZIONI

Art. 41 - Divieto di vivisezione e sperimentazione

1. Su tutto il territorio il Comune non autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori di animali a fini di sperimentazione/vivisezione.
2. Su tutto il territorio il Comune non autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori di animali a fini di sperimentazione inerente ogni tipo di prodotto commerciale utilizzato per fini estetici o di pulizia della casa e della persona (quali saponi, creme, profumi, detersivi, ecc.)

Titolo XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Sanzioni

1. Per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma seguente, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle più gravi sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.
2. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
3. Per i punti: 3 – 5 – 7 – 8 – 16 – 17 dell'art. 9 e 7 dell'art. 30 oltre alla sanzione amministrativa è prevista la confisca.

Art. 43 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono destinate ad attività inerenti la tutela degli animali.

Art. 44 - Vigilanza

1. L'attività di accertamento delle infrazioni relative alle norme nazionali e regionali sulla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo competono al Distretto Veterinario territoriale e alla Polizia Locale.
2. Il Comune di Rescaldina può avvalersi, tramite apposita convenzione, delle Guardie Zoofile Volontarie delle associazioni riconosciute.
3. È fatta salva comunque la segnalazione di maltrattamenti che è effettuata/effettuabile da parte di qualsiasi cittadino e segnalata alla Polizia Locale.

Art. 45 - Collaborazione con Associazioni

Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento, potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni Animaliste specifiche riconosciute ed operanti sul territorio.

Art. 46 - Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 47 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e a decorrere dall'entrata in vigore cessano d'avere efficacia il precedente regolamento e tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.

Appendice

• LEGGI CITATE

1. D.P.R. 31 Marzo 1979
2. Legge 281/91 e s.m.i; Legge 189/2004
3. Legge 281/91 e s.m.i; Legge Regionale 16/06
4. artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157
5. D.L. 1/9/98 n. 333
6. Legge 19 dicembre 1975 n. 874 e s.m.i.; Legge 7 febbraio 1992 n. 150
7. Legge 19 dicembre 1975 n. 874 e s.m.i.

• DM 05/05/2006 - Art. 2 - Definizioni - comma 1, lettera b)

azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice IT seguito da un codice di 8 caratteri composto da:

- I. codice ISTAT del comune in cui è ubicata (ultimi tre caratteri);
- II. sigla automobilistica della provincia (due caratteri);
- III. numero progressivo dell'azienda all'interno del comune di ubicazione della stessa (tre caratteri)

• D.P.R. 30 aprile 1996 - n. 317 - Art. 2 - Elenco delle aziende

1. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio tiene un elenco, costantemente aggiornato, delle aziende che detengono animali, nel quale devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione dell'azienda;
- b) il codice d'identificazione aziendale;
- c) l'ubicazione territoriale dell'azienda con le indicazioni del comune, provincia, località e codice di avviamento postale;
- d) il detentore, specificandone domicilio o residenza, codice fiscale o partita iva;
- e) il responsabile dell'azienda, se diverso dal detentore di cui alla lettera d);
- f) le specie degli animali tenute, allevate o commercializzate;
- g) per la specie suina, la specificazione del consorzio di tutela della denominazione di origine dei prosciutti cui l'azienda abbia eventualmente aderito;

2. Il responsabile dell'azienda, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o dall'inizio dell'attività, deve presentare una richiesta di attribuzione del codice di identificazione aziendale al servizio veterinario territoriale competente.

3. Salvo diversa disposizione adottata in sede comunitaria, non sono soggetti all'adempimento di cui al comma 1 le persone fisiche che detengono non più di tre capi delle specie ovina e caprina per i quali non hanno richiesto premi o di un capo della specie suina e destinati all'uso o al consumo personale, purché all'atto della movimentazione siano accompagnati dal documento di cui all'art. 10.

4. Il servizio veterinario attribuisce il codice aziendale recante nell'ordine le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune ove ha sede l'azienda, la sigla della provincia ove ha sede l'azienda e il numero progressivo su base comunale assegnato all'azienda.

5. Sono esonerati dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2 i responsabili delle aziende già in possesso di un codice aziendale assegnato dalle unità sanitarie locali contenente tutti i dati di cui al comma 4; tali aziende vengono inserite d'ufficio nell'elenco di cui al comma 1; d'ufficio si provvede anche ad integrare, ove occorra, le informazioni prescritte al comma 1.

6. Il responsabile dell'azienda, entro sette giorni, comunica al servizio veterinario competente la variazione di uno dei dati elencati al comma 1, oppure la cessazione dell'attività, rapportata all'allontanamento dell'ultimo animale, consegnando il registro di cui all'art. 3 e le informazioni di cui agli articoli 3 e 10.

7. Le aziende continuano a figurare nell'elenco di cui al comma 1 finché non siano trascorsi i tre anni consecutivi durante i quali non siano presenti animali nell'azienda.